

STATUTO

ARMONIA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA DEL SALE 40/E

Numero REA: CR - 178152

Codice fiscale: 01512520196

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto n. 586 di rep. e n. 463 di racc.	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI	
	Articolo 1. Denominazione e Sede	
	E' costituita una Società Consortile Cooperativa Sociale deno-	
	minata "ARMONIA Società Consortile Cooperativa Sociale".	
	Alla Società, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice	
	Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	La Società ha sede legale nel Comune di Cremona. La decisione	
	di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di	
	trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete	
	all'organo amministrativo.	
	Articolo 2. Durata	
	La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (due-	
	milacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'As-	
	semblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO, OGGETTO	
	Articolo 3. Scopo sociale	
	La Società è costituita ai sensi ed agli effetti dell'art. 27	
	del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 8 della legge n.	
	381/91, è disciplinata secondo il principio della mutualità	
	prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice	
	civile e non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto.	

3 di 61

	ritoriali);	
	- solidarietà dell'impresa (verso l'esterno e non sola mutua-	
	lità tra i soci, secondo le logiche dell'impresa di comunità,	
	finalizzata al perseguimento del bene comune e non alla mera	
	gestione di servizi o fornitura di prestazioni);	
	- servizio "a" e "con" la persona anziana e/o in situazione di	
	fragilità (che costituisce lo scopo prioritario e misura	
	dell'operare della società);	
	- promozione e diffusione della cultura della solidarietà,	
	dell'inclusione sociale, del rispetto prioritario dei diritti	
	fondamentali delle persone, dell'accoglienza e del prendersi	
	cura di chi ha bisogno, secondo logiche di servizio alla comu-	
	nità sociale, di cittadinanza attiva e di sussidiarietà ri-	
	spetto ai propri soci, attraverso la promozione di servizi e	
	di imprese di comunità che valorizzino le risorse dei territo-	
	ri, favorendo la creazione di reti allargate e multistakehol-	
	der e sviluppando azioni di sostegno alla domanda di servizi,	
	anche attraverso la diffusione di sistemi di Welfare plurali,	
	basati sulla libera scelta dei cittadini;	
	- gestione democratica dell'impresa.	
	Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti	
	mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle coope-	
	rative consorziate, ogni qualvolta ciò si rilevi utile od op-	
	portuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del con-	
	sorzio medesimo e delle cooperative consorziate, operando co-	

munque d'intesa con queste ultime.

La Società potrà operare, in via non prevalente, anche con terzi.

Articolo 4. Oggetto sociale

Il consorzio:

- realizza servizi di supporto, consulenza gestionale e quant'altro necessario, compreso il sostegno finanziario (mettendo a disposizione know how, risorse umane, partnership e capitali), a favore delle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- stimola la collaborazione tra le cooperative consorziate, anche coordinandone l'attività in modo da renderla più produttiva ed incisiva;

- assume, da enti pubblici o privati, imprese o associazioni, sia direttamente sia congiuntamente sia tramite le cooperative consorziate, la gestione di attività di servizi e precisamente:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 381/1991, la gestione di attività e servizi di tipo sociale, animativo, assistenziale, sanitario, socio-sanitario, educativo e formativo, finalizzati al prendersi cura dell'uomo nelle sue varie fasi di vita (ed in particolare nell'età anziana) e nei suoi diversi bisogni di cura, promuovendo il superamento di tutte le forme istituzionali a carattere contenitivo e non riabilitativo e lo sviluppo di risposte imprenditoriali inno-

6 di 61

nizzazioni del privato sociale e di sistemi imprenditoriali ed economici che si pongano l'obiettivo di sviluppare forme di economia civile, anche attraverso l'elaborazione di metodologie e strumentazioni di miglioramento continuo della qualità e di benchmarking.

In via strumentale al perseguimento del proprio oggetto, la società intende promuovere la valorizzazione delle esperienze e delle competenze tecniche e professionali dei propri soci, favorendo la loro integrazione e condivisione.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, la Società potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in fondazioni ed imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) acquisire, subentrare, affittare rami di azienda, interi servizi alla persona, strutture residenziali o diurne, centri di accoglienza o qualsiasi altra attività produttiva o immobiliare correlata ai fini statutari;

c) costituire ed essere socio di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

h) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività potranno essere eseguite sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, per aziende e società di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione di organismi consortili, per cui la società consortile può concorrere a bandi concorsuali, ad aste pubbliche o private e a licitazioni private.

9 di 61

dell'art. 2527 c.c. e dell'art. 2602 c.c., per quanto riguarda	
la qualifica di imprenditore. Ai sensi della legge 381/91, i-	
noltre, la base sociale dovrà essere formata, in misura non	
inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali	
e loro consorzi.	
Articolo 6. Domanda di ammissione	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
a. l'indicazione della denominazione o ragione sociale	
dell'Ente richiedente, nonché il suo numero di codice fiscale;	
b. la forma giuridica e l'indicazione della effettiva atti-	
vità svolta;	
c. l'ubicazione della sua sede legale;	
d. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la re-	
lativa deliberazione e la qualifica della persona che sotto-	
scrive la domanda;	
e. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrive-	
re;	
f. l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni	
sottoscritte;	
g. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di	
attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
sociali.	
Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati,	

sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente	
l'ammissione, i seguenti documenti:	
a. la copia dello Statuto sociale o, in difetto, dell'atto	
costitutivo o del Regolamento che disciplina il sodalizio, vi-	
genti all'atto della domanda di ammissione;	
b. l'estratto della deliberazione legalmente adottata	
dall'Organo Sociale che, conformemente ai disposti statutari,	
ha deliberato l'adesione;	
c. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione	
della Società ritenga utile o abbia specificatamente richie-	
sto.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente	
interessato con indicazione del termine entro il quale il so-	
cio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni	
che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale	
tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato	
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
sta degli amministratori.	
L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Ammi-	
nistratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio am-	
nesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.	

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 7 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se richiesta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- dei contributi consortili;

b. a partecipare alla gestione dell'attività sociale, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;

c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

d. ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

E' onere del socio comunicare il cambiamento della propria sede legale. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, di esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni

del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.

La Società potrà raccogliere fra i soci contributi consortili di cui all'art. 2615 ter C.C., al fine di fare fronte alla integrale copertura dei costi della gestione sociale. Tali contributi saranno corrisposti da ciascun socio in proporzione al volume di attività svolta nei confronti della Società.

Articolo 8. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde a causa di recesso o esclusione.

Articolo 9. Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso, a giudizio insindacabile da parte dell'organo amministrativo.

Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Società ed in particolare coloro che abbiano in corso lo svolgimento di una commessa derivante da un contratto sottoscritto dalla Società e/o alla messa a disposizio-

	ne della Società di servizi necessari al perseguimento	
	dell’oggetto sociale - possono recedere solo nei casi previsti	
	dalla legge all’art. 2437 c.c. .	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le mo-	
	dalità previste ai successivi artt. 48 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere	
	l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall’organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	

cio:

a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui la successivo punto d.;

b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società;

d. che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e. che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

f. che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 48 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Società a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

18 di 61

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 14 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi quali soci della Società	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..	
	Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto.	
	Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	La società può emettere azioni correlate secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le	
	modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili	
	secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C..	

Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili, le disposizioni statutarie previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Art. 15 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questo.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 16 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cin-

quecento virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 17 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi

dei soci sovventori

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo am-
ministrativo.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in
possesso di diritto di voto sono così stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione delle azioni dei
soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di di-
ritto di voto ed il loro valore di emissione;

b. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci
cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero
l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare
lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del
C.C.;

c. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata
dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci
cooperatori sulle azioni emesse;

d. il termine minimo di durata del conferimento;

e. i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazio-
ne agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attri-
buiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo
18;

f. i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 19.

I compiti ai fini dell'emissione dei titoli, vengono attribuiti all'Organo amministrativo.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da persone indicate dalle società soci cooperatori.

Art. 18 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- a. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti ;
- b. all'osservanza dello statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea straordinaria.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle
azioni dovrà avvenire, secondo le modalità di cui all'art.
2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corri-
spondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed
all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti,
ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con-
fronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.
2344 C.C..

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compa-
tibili le procedure previste per l'esercizio del predetto di-
ritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Società può a-
dottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate
allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Società può emettere azioni di partecipazione

cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa sono così stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate;
- d. gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita

dall'Assemblea straordinaria dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 18, primo comma.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione coopera-

tiva non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C.

Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 22 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui

al successivo articolo 54 del presente Statuto, sono stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b. le modalità di circolazione;

c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ. non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 26 lett. c) punto 2;

d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 23 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito gli importi versati dai soci alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e

	dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusi-	
	vamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i li-	
	miti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e	
	successive modificazioni.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio sociale della Società è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che - salvo il valore minimo di	
	cui in seguito - è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinque-	
	cento virgola zero zero) ciascuna, comprensivi dei ristorni	
	imputati ad incremento del capitale sociale;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	- dalle azioni, secondo le tipologie previste al preceden-	
	te articolo 14, di altri soci finanziatori.	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
	deceduti;
	c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle
	deliberazioni degli organi sociali;
	d. dalla riserva straordinaria;
	e. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci
	finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai
	soci cooperatori;
	f. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-
	vista per legge.
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non pos-
	sono essere superiori ai limiti di legge
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle
	azioni sottoscritte.
	Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e),
	sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della
	Società.
	La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita
	esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanzia-
	ri diversi dai soci cooperatori.
	La Società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la
	qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci

	e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante anno-	
	tazione nel libro stesso.	
	Il capitale sociale non può in ogni caso essere inferiore ad	
	euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), del quale	
	deve essere versata almeno la metà.	
	Art. 25 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle	
	disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice ci-	
	vile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale,	
	dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è	
	corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità	
	di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art 2435-	
	bis C.C.	

Il bilancio deve, tra l'altro indicare:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;

- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di riserva legale;

b. per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c. un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59:

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore

	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti	
	dall'art. 2545-quinquies del codice civile;	
	2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finan-	
	ziari partecipativi e/o di titoli di debito in misura non su-	
	periore a quanto stabilito al precedente punto 1., aumentato	
	fino a due punti percentuali solo in presenza dei requisiti	
	previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;	
	3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di parte-	
	cipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto	
	sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e/o di	
	titoli di debito in misura non superiore a quanto stabilito al	
	precedente punto 1., aumentato fino a due punti;	
	4. ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati	
	sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e/o di	
	titoli di debito;	
	d. un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci cooperatori;	
	e. quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di sole riserve indivisibili.	
	La Società può utilizzare le riserve divisibili per distribui-	
	re i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima	

prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici propri della Società l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, l'erogazione di un ristorno ai soci da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni a favore di ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare

	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli
	amministratori.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Società ed il socio stesso se-
	condo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrati-
	vo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento
	approvato dall'assemblea ordinaria con le modalità di cui
	all'articolo 53 del presente statuto.
	Art. 28 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
	l'autorizzazione degli Amministratori.
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni pre-
	viste nel precedente art. 6.
	Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mu-
	tualistico con la Società ed in particolare coloro che abbiano
	in corso lo svolgimento di una commessa derivante da un con-
	tratto sottoscritto dalla Società e/o alla messa a disposizio-
	ne della Società di servizi necessari al perseguimento
	dell'oggetto sociale possono trasferire le proprie azioni u-
	nicamente a seguito di specifica deliberazione dell'Organo Am-
	ministrativo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve

37 di 61

Art. 30 - Organi sociali

La Società adotta il sistema di amministrazione tradizionale;

di conseguenza gli organi della Società sono:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio di amministrazione;

c. il Collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o comunque quando nominato dall'assemblea dei soci;

d. l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e dei titolari degli strumenti finanziari privi del diritto di voto, qualora necessaria;

e. l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.

Art. 31 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della

	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in
	un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-
	temente informato.
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
	o, entro termini più lunghi - comunque non superiori a 180
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così come
	previsto nell'art. 26 del presente statuto.
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-
	nuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fat-
	ta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle mate-
	rie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che
	esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci coopera-
	tori e ai soci sovventori.
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro
	venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stes-
	sa.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 32 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- c. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- d. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- e. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g. approva i Regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente Statuto;
- h. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 33 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

	a. sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle	
	che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514	
	del codice civile;	
	b. sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	c. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liqui-	
	datori;	
	d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	a. alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-	
	bis del codice civile;	
	b. all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	c. all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza legale;	
	d. agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni norma-	
	tive;	
	e. al trasferimento della sede sociale nel territorio na-	
	zionale,	
	poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attri-	
	buite alla competenza dell'organo amministrativo.	
	Art. 34 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei	
	soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in	
	seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.	
	Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della Società,	
	nonché per le modificazioni dell'oggetto sociale, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bererà validamente con il voto favorevole dei quattro quinti	
	dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano.	
	Art. 35 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero differen-	
	ziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, co-	
	sì come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea	
	straordinaria dei soci e comunque nei limiti di cui all'art.	
	20 del presente statuto.	

Ciascun socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri
rappresentanti che dovranno produrre delega scritta
dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore
o sindaco. La delega scritta può essere consegnata al delegato
anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-
cipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal
caso è necessario che:

a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-
vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

	ne;	
	c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano in-	
	dicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato	
	conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver	
	svolto l'apposita attività di controllo durante la sua reda-	
	zione.	
	Art. 37 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti fi-	

	nanziari	
	Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è	
	chiamata a deliberare:	
	a. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea	
	della Società che pregiudicano i diritti della categoria;	
	b. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attri-	
	buiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;	
	c. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	d. sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le	
	spese necessarie alla tutele dei comuni interessi e sul rela-	
	tivo rendiconto;	
	e. sulle controversie con la Società e sulle relative tran-	
	sazioni e rinunce;	
	f. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna cate-	
	goria di strumenti finanziari.	
	Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata	
	altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attua-	
	zione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamen-	
	to.	
	L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrati-	
	vo della Società o dal rappresentante comune, quando lo riten-	

46 di 61

47 di 61

le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 41 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o respinta in funzione del voto espresso dal Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

50 di 61

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
nistratori.	
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale	
se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato	
Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati	
conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della	
Società.	
Art. 44 - Rappresentanza	
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente	
perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazio-	
ni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi tito-	
lo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
que grado di giurisdizione.	
La rappresentanza della Società spetta altresì agli ammini-	
stratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	

Art. 45 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o, se non obbligatorio, per scelta dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente. Tutti i componenti del collegio devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C..

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C..

Art. 46 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

53 di 61

Quando la società non nomini un revisore legale dei conti, al collegio sindacale, per quanto consentito dalla legge, può essere affidato anche l'incarico di curare la revisione legale dei conti; nel qual caso il collegio:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, informando sulle condizioni di prevalenza ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C..

Art. 47 - Controllo Contabile

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, se nominato;

55 di 61

	controllo contabile al collegio sindacale.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 48 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b. le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Società da parte dei nuovi soci e si e-	
	stende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-	
	dente.	
	Art. 49 - Arbitri e procedimento	

57 di 61

no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 50 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 52 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore no-

	minale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo,	
	del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riser-	
	ve divisibili eventualmente spettanti;	
	b. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sov-	
	ventori e dai soci finanziatori con diritto di voto in genera-	
	le per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, au-	
	mentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventual-	
	mente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spet-	
	tanti;	
	c. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci coope-	
	ratori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato,	
	aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventual-	
	mente maturati e della quota di ristorno eventualmente spet-	
	tante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del	
	patrimonio sociale;	
	d. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 53 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti	
	fra soci e consorzio l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione	
	dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le mag-	

60 di 61

61 di 61